



**Comune di Esanatoglia**  
PROVINCIA DI MACERATA

Servizio Associato  
**Gestione Entrate Tributarie**  
Unione Montana Potenza Esino Musone



# IMU 2023 – SCADENZE E PAGAMENTO

## SALDO DA VERSARE ENTRO IL 18 DICEMBRE 2023

La Legge di bilancio 2020, con decorrenza dal 01/01/2020, ha riorganizzato la tassazione comunale sugli immobili. Il legislatore, con l'abrogazione della IUC (*Imposta Unica Comunale*), ha riformulato la disciplina IMU in un unico testo normativo (*contenuto nell'art. 1, commi da 738 a 783 della Legge 27.12.2019 n. 160*) mantenendo valide le norme relative alla componente TARI (*Tassa sui rifiuti*) ma abolendo la TASI (*Tributo per i servizi indivisibili*).

**Si ricorda che entro il 18 dicembre 2023 deve essere effettuato il versamento del saldo IMU dovuto per l'anno corrente.**

**Sono escluse dal pagamento le abitazioni principali e le pertinenze** della stessa (*nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7*), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

## **PRINCIPALI NOVITA' 2022/2023**

**ABITAZIONE PRINCIPALE:** La sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*), nella parte in cui stabilisce: "*per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente*", anziché disporre: "*per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente*". Per l'ottenimento dell'agevolazione prevista il contribuente deve pertanto aver stabilito la **residenza anagrafica** e la **dimora abituale nell'immobile dichiarato come abitazione principale**; elementi utili a comprovare il diritto a beneficiare dell'esonero in sede di versamento dell'acconto/saldo IMU 2023 sono **le attestazioni dei consumi delle varie utenze (luce, acqua, gas, ecc...)**, del medico di famiglia, dell'eventuale sede del datore di lavoro e dell'eventuale sede di iscrizione di figli in istituti scolastici.

**RIDUZIONE IMU PER I PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO:** A decorrere dall'anno 2023, l'art. 1, comma 743, della Legge 234/2021 (*Legge di Bilancio 2022*), dispone il ritorno **della riduzione dell'imposta municipale propria (IMU) al 50%**. Pertanto mentre nel 2022 per tali soggetti la riduzione d'imposta era pari al 62,5%, a decorrere dal 2023, essa torna ad essere pari al 50%. L'agevolazione si applica ad **una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o non data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia**

**ESENZIONE IMU "BENI MERCE":** L'art. 1, comma 751, della L. 160/20219 – (*Legge di Bilancio 2020*) dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, **sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.**

**ESENZIONE IMU PER GLI IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE E QUINDI NON UTILIZZABILI NÉ DISPONIBILI:** L'art. 1, comma 81, della L. 197 del 29 dicembre 2022 (*Legge di Bilancio 2023*) ha aggiunto all'art. 1, comma 759 della L. 160 del 27 dicembre 2019 il seguente punto: "*g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata*

presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma [reato di violazione di domicilio], o 633 [invasione di terreni o edifici] del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione»

## ALIQUOTE E SCADENZE DI VERSAMENTO

L'IMU deve essere versata in due rate.

La **prima rata** deve essere corrisposta **entro il 16 giugno** di ciascun anno ed è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

La **seconda rata**, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata **entro il 18 dicembre** di ciascun anno sulla base della delibera di approvazione delle aliquote e del regolamento pubblicati sul sito [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento.

**L'intero importo dovuto può essere versato in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2023.**

Il calcolo dell'imposta IMU per la RATA DI ACCONTO dovrà essere effettuato con le seguenti aliquote **approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 03 del 27 aprile 2023:**

Riferimento Normativo	Tipologia	Aliquota
COMMA 748	Abitazione principale e relative pertinenze ed immobili equiparati all'abitazione principale.	Esclusi dall'IMU
COMMA 749	Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	<b>0,35 per cento</b> <b>(3,5 per mille)</b> <b>detrazione € 200,00</b>
COMMA 749	Aliquote per abitazioni IACP - ERP	<b>0,95 per cento</b> <b>(9,5 per mille)</b> <b>detrazione € 200,00</b>
COMMA 750	Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale ex art 9, comma 3 bis, D.L. 557/1993	azzerata
COMMA 751	Aliquota per fabbricati costruiti e destinati all'impresa costruttrice alla vendita ex art. 1 comma 751 L. 160/2019	azzerata
COMMA 752	Terreni agricoli	<b>Esenzione in quanto il territorio di Esanatoglia è interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco di cui alla Circolare n. 9/1993</b>
COMMA 753	Aliquota per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	<b>1,06 per cento</b> <b>(10,60 per mille)</b> <b>(7,6 per mille quota riservata allo Stato)</b>
COMMA 754	Aliquota per tutti gli altri fabbricati	<b>1,06 per cento</b> <b>(10,60 per mille)</b>
COMMA 747	Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del	<b>1,06 per cento</b> <b>(10,60 per mille)</b>

	comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	(riduzione del 50 per cento della base imponibile)
COMMA 760	Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431	<b>1,06 per cento (10,60 per mille)</b> (aliquota ridotta al 75 per cento= 0,795 per cento)

Il versamento del tributo dovrà essere eseguito tramite modello **F24**, utilizzando i seguenti codici tributo:

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	COMUNE	STATO
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze	3912	-
IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale	3913	-
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO*	-	3925
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE*	3930	-
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili	3916	-
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati	3918	-
IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	3939	-

Il codice Ente da utilizzare per il Comune di ESANATOGLIA è: **D429**

Il versamento non si effettua se l'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno è inferiore ad € 12,00.

*\*Si precisa che gli importi relativi agli immobili appartenenti al gruppo catastale D devono essere suddivisi calcolando l'aliquota del 7,6 per mille a favore dello Stato (cod. 3925) e la restante parte di aliquota (3,0 per mille) al Comune (cod. 3930).*

## ESENZIONI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016

La Legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 751, Legge n. 197/2022) ha disposto la proroga al 31 dicembre 2023, **dell'esenzione dall'applicazione dell'IMU** per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. n. 189/2016) **purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente**. I suddetti immobili saranno esenti IMU fino alla definitiva ricostruzione o agilità e comunque **non oltre il 31 dicembre 2023**.

## INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Ulteriori informazioni possono essere richieste al **Servizio Associato Entrate Tributarie** presso la sede **dell'Unione Montana Potenza Esino Musone** di San Severino Marche ai seguenti contatti:

Servizio Associato Gestione Entrate Tributarie Unione Montana Potenza Esino Musone				
SEDE	ORARIO	TEL e FAX	E-MAIL	PEC
Viale Mazzini, 29 S. Severino Marche	<b>Lunedì:</b> 10 – 13 <b>Giovedì:</b> 10-13   15-17	Tel:0733/637245 int.8 Fax:0733/634411	tributi@umpotenzaesino.it	tributi@pec.umpotenzaesino.it

San Severino Marche, lì 04/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott. Francesco Foglia